

**ACCORDO SINDACALE PER L'ACCESSO ALLA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA
EX ART. 17 D.L. 9/2020 e ART. 22 D.L. 18/2020**

Il giorno 1 aprile 2020, alle ore 16.15, si sono incontrati in videoconferenza:

Gottardo S.p.A. con sede in Padova, Galleria Spagna 9, in persona dell'Amministratore Delegato, sig.ra Stefania Casonato (di seguito "la Società");

FILCAMS CGIL Nazionale, in persona del Segretario, sig. Federico Antonelli (di seguito "OO.SS.");

FISASCAT CISL Nazionale, in persona del Segretario, sig. Salvo Carofratello (di seguito "OO.SS.");

UILTuCS Nazionale, in persona del Segretario, sig. Antonio Vargiu (di seguito "OO.SS.");

d'ora innanzi congiuntamente denominate "le Parti",

per definire le condizioni di accesso alla Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (d'ora in poi:

"C.I.G.D."), ai sensi dell'art. 17 D.L. 9/2020 e art. 22 D.L. 18/2020.


La Società e le OO.SS. dichiarano che la presente procedura si è svolta telematicamente e che il relativo verbale, una volta sottoscritto dalle Parti, sarà inviato reciprocamente loro a mezzo pec agli indirizzi già in uso.

VISTI

- l'art. 17 del D.L. 9/2020;
- gli artt. 19 e 22 del D.L. 18/2020;
- il D.lgs 148 del 2015;
- la circolare Inps n. 201 del 16 dicembre 2015;
- il Decreto del Ministero del Lavoro del 24 Marzo 2020;
- la circolare Inps n.47 del 28 febbraio 2020;
- le discipline relative alla Cassa Integrazione Guadagni in Deroga delle Regioni coinvolte nella presente procedura.

PREMESSO CHE

- a) la Società applica il contratto collettivo nazionale del lavoro del settore Terziario Distribuzione e Servizi Commercio e occupa, alla data di apertura della procedura di accesso alla C.I.G.D., un numero di lavoratori pari a 4.738 unità;
- b) la Società, con matricola INPS 5407167037 e codice statistico contributivo 70205, non rientra nell'ambito di applicazione del Fondo di Integrazione Salariale (F.I.S.) e della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (C.I.G.O.) e non può accedere alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (C.I.G.S.) per causale crisi aziendale dovuta all'emergenza epidemiologica Covid-19;
- c) a seguito dei recenti provvedimenti assunti con i D.L. 6 e 9 del 2020 e dei relativi D.P.C.M. attuativi, in particolare D.P.C.M. 8 marzo, 11 marzo e 22 marzo 2020 contenenti misure straordinarie per il contenimento dell'epidemia Covid-19, la Società ha subito un drastico e immediato calo dell'attività configurabile nelle previsioni del D.L. 9/2020 (art. 17) e del D.L. 18/2020 (art. 22);
- d) con informativa sindacale ex D.L. 18/2020 art. 22 trasmessa in data 27 marzo 2020 mezzo pec, resa ai sensi anche del D.lgs 148/2015, la Società ha comunicato alle Organizzazioni Sindacali competenti la necessità di procedere a una riduzione dell'attività finalizzata a fronteggiare la situazione di crisi, salvaguardando gli attuali livelli occupazionali, mediante l'accesso alla C.I.G.D.;
- e) la Società dichiara che tale riduzione temporanea dell'attività lavorativa non è imputabile alla stessa né ai lavoratori e che si tratta, in ogni caso, di "evento oggettivamente non evitabile", causante evidente pregiudizio per l'attività produttiva;
- f) la Società dichiara di aver adottato tutti i dispositivi e le misure previsti dai vari DPCM, nonché dalle ordinanze del Ministero della Salute, volti alla prevenzione e al contenimento della diffusione dell'epidemia Covid-19, nonché di aver in autonomia adottato dispositivi ulteriori per la tutela della




salute dei lavoratori (barriere in plexiglass nelle casse, visiera protettiva, riduzione dell'orario di apertura dei punti vendita, agevolazione nella distribuzione dell'orario di lavoro e smart-working, al fine di limitare gli spostamenti);

- g) nel corso dell'incontro che si è svolto in data odierna con le OO.SS., la Società ha illustrato la situazione di crisi aziendale e presentato l'ipotesi di riduzione / sospensione dell'orario di lavoro e le Parti hanno valutato positivamente la necessità di ricorrere alla Cassa Integrazione Guadagni in Deroga;

tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.
2. Le Parti concordano sull'utilizzo della Cassa Integrazione Guadagni in Deroga - COVID-19, **secondo le decorrenze e durate indicate negli allegati da 1 a 17 al presente accordo, che ne formano parte integrante.** All'interno degli stessi sono state indicate le sedi di lavoro/filiali oggetto della presente procedura, suddivise per regione e provincia di appartenenza, individuando per ognuna di esse il numero di lavoratori aventi diritto alla C.I.G.D. e l'ammontare complessivo delle ore richieste, secondo le specifiche indicazioni regionali.
A precisazione di quanto sopra, le Parti convengono che:
 - per le unità produttive collocate nelle **Regioni Veneto, Emilia Romagna e Lombardia**, la durata del trattamento di integrazione salariale **sarà di 13 settimane**, comprensive delle causali di cui all'art. 17 D.L. 9/2020 e dell'art. 22 D.L. 18/2020;
 - per le unità produttive collocate **al di fuori delle Regioni di cui al punto precedente**, la durata del trattamento di integrazione salariale **sarà di 9 settimane**, salvo quanto previsto dall'art. 3 del Decreto Ministeriale 24 marzo 2020 e secondo quanto previsto dall'art. 22 del D.L. 18/2020.
Ai fini di quanto previsto dal DM 24 marzo 2020, il numero complessivo delle ore di C.I.G.D. richieste a livello nazionale risulta pari a 1.656.128.
3. La riduzione riguarderà la forza lavoro, così come indicata negli allegati da 1 a 17. Il personale sarà sospeso dal lavoro o lavorerà a orario ridotto adottando il criterio della rotazione sulla base delle esigenze produttive e organizzative interne, congiuntamente al criterio della fungibilità di mansioni e nel rispetto dei limiti previsti, per analogia, dall'art. 29, comma 3, D.lgs 148/2015, nonché dell'equa ripartizione del disagio, qualora ciò sia consentito dai volumi di vendita. Diversamente, si procederà alla sospensione totale dell'attività così come già avviene per i punti vendita oggetto di chiusura da parte di ordinanze amministrative.
4. Le Parti si danno atto e convengono che la Società, viste le misure restrittive volte a evitare il contatto tra le persone e l'urgenza d'implementare quanto prima la prestazione della C.I.G.D., provvederà a inviare singole comunicazioni ai lavoratori, indicando le modalità di riduzione/sospensione su base settimanale. Le Parti acconsentono a che tali comunicazioni vengano inviate a mezzo mail ordinaria e/o messaggio WhatsApp, per il tramite dei recapiti del referente del punto vendita ovvero del capo area e che le stesse producano effetto dal momento in cui risultino consegnate al lavoratore, valendo a tal fine il messaggio automatico di avvenuta consegna o la conferma di ricezione in caso di messaggio WhatsApp. Resta ferma l'esposizione in bacheca dell'orario settimanale come da prassi interna.
La Società avrà la facoltà di richiamare in servizio i lavoratori con un preavviso di 36 ore, salvo casi eccezionali (sostituzione assenze improvvise e non pianificate, quali malattie, infortuni, maternità, permessi malattia figlio, congedi) in cui il preavviso minimo sarà di 24 ore.
5. Al fine di ridurre al massimo l'utilizzo dell'ammortizzatore sociale e nel contempo permettere alla Società di adattarsi ai provvedimenti governativi indicati in premessa e di quelli che saranno adottati durante il periodo di utilizzo della C.I.G.D., la gestione dell'orario di lavoro giornaliero e della sua distribuzione settimanale avverrà in modo tale da consentire, per quanto possibile, la



flessibilità, anche ai part-time, in funzione della limitazione degli spostamenti.


6. Per quanto riguarda i lavoratori somministrati, presenti presso i punti vendita in misura pari a 19 unità, la Società si impegna a comunicarne i nominativi alle relative Agenzie per il lavoro al fine dell'attivazione a loro carico delle misure previste, qualora gli stessi non risultino destinatari di ammortizzatori sociali propri e fatto salvo quanto previsto a livello di singola Regione di riferimento.
7. Quanto alla modalità di pagamento, come disciplinato dall'art. 22, comma 6, del D.L. 18/2020 e dagli accordi regionali, si procederà alla richiesta del **pagamento diretto della prestazione**. A tale fine la Società si attiverà per il disbrigo delle procedure amministrative nel più breve tempo possibile al fine di ridurre al massimo i tempi di erogazione della prestazione di sostegno al reddito. La Società, inoltre, si è già attivata per favorire l'erogazione di prestiti a tasso zero da parte di un Istituto di Credito convenzionato, al fine di venire incontro ai lavoratori maggiormente penalizzati dalla sospensione/riduzione di orario.
8. Gli istituti retributivi diretti e indiretti, a eccezione del trattamento di fine rapporto, matureranno in proporzione all'attività svolta.
9. In caso di eventuali criticità che dovessero intervenire nel corso dell'applicazione del presente accordo, le Parti si incontreranno tempestivamente per ricercare strumenti finalizzati alla conservazione del rapporto di lavoro.
10. Al fine di monitorare l'andamento e la percentuale media di utilizzo dell'ammortizzatore sociale nelle singole regioni, potranno essere effettuati, previa richiesta di una delle Parti, incontri in tele/videoconferenza.
11. Le Parti si danno atto che al momento non è possibile effettuare la consultazione dei lavoratori, ma s'impegnano a consentire, anche successivamente, che le OO.SS. abbiano la facoltà di recuperare tale consultazione tramite assemblee con i lavoratori. La Società s'impegna a consegnare ai lavoratori copia del presente verbale, tramite portale aziendale.
12. Le Parti concordano altresì che, ai fini di quanto disciplinato dal presente verbale di accordo, si facciano salve anche retroattivamente le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o da provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza COVID-19.

La presente procedura deve ritenersi positivamente conclusa e ciò in riferimento alle previsioni di cui all'art. 22 D.L. 18/2020 e all'art. 17 D.L. 9/2020.

Le Parti, con la sottoscrizione del presente accordo, si danno reciprocamente atto di aver correttamente, positivamente ed esaustivamente espletato tutti gli adempimenti consultativi di cui al D.L. 18/2020, D.L. 9/2020 e al D.lgs. 148/2015.

Letto, confermato e sottoscritto in data odierna.

La Società



Le Organizzazioni Sindacali

